



## **Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 30/12/2010**

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel  
co.re.co

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1921/2009 AD OGGETTO "INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA. ACCORDO PROGRAMMA QUADRO SICUREZZA. I ATTO INTEGRATIVO. PRESA D'ATTO DELLE DETERMINAZIONI TAVOLO SOTTOSCRITTORI". DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR N. 534/2010

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO**

- a. che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
- b. che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- c. che, a norma dell'art. 14, comma 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ferme restando le previsioni di cui all'art. 77- ter, comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d. che, in particolare, l'art. 14, comma 20 del d.l. 78 del 31/05/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilisce che *“Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”*;
- e. che con DGRC nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del d.l. 78 del 2010, ad annullare le delibere di Giunta regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte le decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- f. che con deliberazione n. 501 dell'11/6/2010, la Giunta Regionale ha definito i tetti programmatici di spesa per competenza e per cassa es. fin. 2010 per ciascuna Area Generale di Coordinamento, rivisti successivamente con DGR n° 689 dell'8/10/2010, attribuendo ad ogni Coordinatore la responsabilità, del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno;
- g. che con deliberazione di Giunta n. 534 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
  - *avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;*
  - *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del procedimento;*
  - *incaricare i coordinatori competenti per materia di provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
  - *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.*

**RILEVATO** che tra gli atti deliberativi sospesi dalla deliberazione di Giunta n. 534 del 2 luglio è compresa la delibera di Giunta n. 1921 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto: *“Intesa Istituzionale di programma della Campania. Accordo Programma Quadro Sicurezza. I Atto Integrativo. Presa d'atto delle determinazioni Tavolo Sottoscrittori”*.

**CONSIDERATO** che, con le note n. 0619286 del 20/07/2010, n. 619230 del 20/07/2010, n. 0619201 del 20/07/2010 e n. 0619169 del 20/07/2010, il Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane dell'AGC 01 ha comunicato rispettivamente alla Procura della Repubblica, al Comune di Giugliano, al Ministero Interno e al Ministero Sviluppo Economico il formale avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. della L. 241 /90 e ss.mm.ii., ed ha invitato gli stessi a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle suddette comunicazioni.

**LETTE** le deduzioni difensive formulate dagli Enti interessati pervenute, nei termini, al suindicato Settore.

**CONSIDERATO** che, in attuazione del disposto della Delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, il Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane dell'AGC 01 ha proceduto all'esame istruttorio della delibera n. 1921 del 30 dicembre 2009 dal quale è emerso quanto segue:

1. con la precitata deliberazione la Giunta prende atto delle determinazioni assunte dai componenti del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ nella seduta del 26/10/2009, con le quali si suddivide l'intervento denominato "Progettazione ed implementazione di sistemi integrati per la sicurezza" - Infrastrutture tecnologiche", inserito nel I Atto Integrativo dell'APQ, nei tre interventi descritti:
    - ❖ Comune di Giugliano in Campania – "Lavori di completamento rete tecnologica Alpha" sul territorio comunale valore di € 160.966,49;
    - ❖ Procura generale di Napoli – "Apparato di sicurezza su rete IP per il Palazzo di Giustizia di Napoli" per il valore di € 798.000;
    - ❖ "Turismo e Sicurezza" del costo complessivo di € 1.694.000 di cui la quota di € 1.541.033,51 a valere sulle risorse FAS CIPE 3/06 e restanti € 152.966,49 a valere sui fondi regionali.
  - a) stabilisce, inoltre, che il Progetto Videosorveglianza previsto dal Procoltolo "Turismo e Sicurezza" trovi copertura per quota parte pari ad € 1.541.033,51 sulle risorse FAS di cui alla delibera CIPE n.3/06 e per la restante parte pari ad € 152.966,49 sul cap. 5344 dell'UPB 3.11.32, a fronte dell'impegno 7755 es. fin. 2005;
  - b) dispone che il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali debba provvedere al disimpegno della somma di € 1.541.033,51 e procedere alla iscrizione alla competenza del nuovo esercizio (es. fin. 2010) dell'importo suddetto ai sensi del comma 2 dell'art. 41 L.R. 7/2002;
  - c) stabilisce, oltremodo che con successivo provvedimento la Giunta potrà provvedere a destinare, ad avvenuta reinscrizione, la somma sopraindicata alla copertura del "Progetto TETRA".
2. che con decreto n. 1 dell'11/1/2010 il Settore Beni Culturali ha provveduto al disimpegno della somma di € 1.541.033,51, precedentemente utilizzata a copertura del progetto "Turismo e Sicurezza";
  3. che con deliberazione n. 92 del 9/02/2010 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2010 e che al cap. 5378 della U.P.B. 3.11.32 risulta reinscritta la sopraindicata somma di € 1.541.033,51;
  4. che il Comune di Giugliano soggetto attuatore del progetto "lavori di completamento rete tecnologica Alpha", ha concluso, nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE, le procedure di aggiudicazione, ha sottoscritto il contratto con l'ATI aggiudicataria e ha avviato i lavori per l'installazione delle telecamere;
  5. che con DGR n. 622 del 31 agosto 2010 la Giunta ha preso atto che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGRC n. 1921/2009 limitatamente all'intervento denominato "Procura generale di Napoli - Apparato di sicurezza IP per il Palazzo di Giustizia di Napoli";
  6. che la decisione assunta dal Tavolo dei sottoscrittori ha impegnato l'Amministrazione verso i soggetti beneficiari e nei confronti degli altri Enti sottoscrittori;
  7. che la mancata attuazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di cui trattasi, non condivisa dagli altri sottoscrittori, esporrebbe l'Amministrazione a contenziosi con grave danno, per l'Ente Regione;

8. che, come richiamato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota n. 0012410U del 08/09/2010, la procedura di annullamento *interessa diversi aspetti, quali: interventi modificati con il tavolo, che "rivivrebbero" nella loro configurazione originale, monitoraggio dell'APQ Sicurezza, rapporti con i terzi, perdita delle risorse FAS che non abbiano, dunque, assolto l'obbligo dell'impegno giuridicamente vincolante nei termini previsti;*
9. che nell'anno 2009, in attuazione della deliberazione n. 1921 del 30 dicembre 2009, non sono stati adottati impegni contabili nè liquidazioni atteso che l'impegno relativamente ai fondi FAS di cui alla suddetta deliberazione è stato assunto con decreto dirigenziale n.531/2007 a valere sull'esercizio 2007;
10. che all'esito del procedimento istruttorio di cui alla DGR n. 534 del 02/07/2010, il Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montate rileva che la DGR 1921/2009 ha determinato diritti acquisiti da parte dei soggetti attuatori, che hanno aggiudicato gli interventi, e garantisce la copertura del progetto "Turismo e Sicurezza" atteso che è stato dato corso al previsto disimpegno dei fondi regionali, precedentemente utilizzati a copertura del progetto stesso, sul cap. 5344;
11. che l'attuazione della presente deliberazione comporta una spesa, per l'esercizio 2010, in termini di liquidazione che rispetta i tetti di spesa fissati dalla deliberazione 689/2010;
12. che, inoltre, sussiste l'interesse della Regione Campania anche in termini di interesse pubblico, concreto ed attuale, alla realizzazione degli interventi finalizzati a garantire il miglioramento dei sistemi tecnologici di sicurezza del territorio campano.

#### **RITENUTO**

- a. che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della citata DGRC 1921/2009;
- b. che, per l'effetto, è cessata l'esigenza di sospensione dell'efficacia della DGRC 1921/2009, disposta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010.

#### **VISTI**

- a. l'art. 77 ter , comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- b. l'art. 14 commi da 19 a 24 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- c. l'art. 1 comma 2 della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3 comma 2 della legge 108 del 17/02/1968;
- d. la DGRC n. 494 del 04/06/2010;
- e. la DGRC n. 495 del 04/06/2010;
- f. la DGRC n. 496 del 04/06/2010;
- g. la DGRC n. 501 del 11/06/2010;
- h. la DGRC n. 689 del 22/10/2010;
- i. gli art. 7, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della l.241/90 e ss.mm.ii;
- j. l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta Regionale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

## DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la deliberazione di Giunta n. 534 del 02/07/2010, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGRC n. 1921/2009;
2. che, per l'effetto, è cessata la sospensione dell'efficacia della DGRC 1921/2009, disposta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010;
3. di dare mandato al dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane di dare attuazione al presente atto nel rispetto del disposto di cui alla deliberazione n. 689/2010;
4. di inviare il presente atto all'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'AGC Programmazione Piani e Programmi, all'AGC Bilancio Ragioneria e Tributi, al settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, al Settore Entrate e Spese e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.